

CAMERA DEI DEPUTATI N. 571

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, FORMIGONI, AZZARO, BIASCI, BONETTI, BROCCA, CAFARELLI, CONTU, FOTI, GELPI, FRASSON, LUCCHESI, MALVESTIO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PERANI, PICCOLI, PORTATADINO, PUJIA, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSINI, RICCIUTI, RINALDI, SAVIO, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 3 luglio 1987

Modifica alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concernente la deducibilità delle spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione materna, elementare, secondaria ed universitaria legalmente riconosciuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modificazione proposta elimina dal testo attuale dell'articolo 10, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il limite di deducibilità dall'imponibile IRPEF degli oneri sostenuti per la frequenza di corsi di istruzione materna, elementare, secondaria ed universitaria.

Il nuovo testo si propone l'obiettivo di realizzare compiutamente, anche sul piano fiscale, la direttiva contenuta nell'articolo 34 della Costituzione che garantisce « la scuola aperta a tutti », nonché l'altra direttiva sancita dall'articolo 33, secondo la quale « enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato ».

Ora, se la scuola deve essere aperta a tutti, ciò significa che lo Stato è tenuto ad assicurare le premesse indispensabili affinché questo diritto trovi concreta soddisfazione.

Per assicurare agli alunni delle scuole non statali un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali occorre quanto meno consentire di potere dedurre dall'imponibile fiscale l'intero costo sostenuto per la frequenza di corsi di istruzione materna, elementare, secondaria ed universitaria presso le scuole private, purché legalmente riconosciute.

Allo stato invece, il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 in vigore determina una grave forma di sperequazione tra chi fre-

quenta la scuola pubblica e chi frequenta la scuola privata.

Ciò in quanto la maggior parte delle spese che lo Stato sopporta per l'istruzione dei primi sono direttamente addossate alla collettività facendo carico al pubblico bilancio.

Al contrario il cittadino che frequenta, in virtù del medesimo diritto costituzionale, la scuola privata non solo ne sopporta in proprio l'intero onere necessario, ma contribuisce con le sue imposte al peso della scuola pubblica.

È evidente che risultano violati i principi di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e della parametrizzazione del carico fiscale alla capacità contributiva, perché la legge regola situazioni difformi in modo uniforme.

La deduzione delle spese di frequenza scolastica in misura corrispondente ai parametri relativi alle scuole statali presupporrebbe, infatti, che tali oneri rappresentino una contropartita uniforme e costante dei costi di istruzione sia nel sistema pubblico che in quello privato.

Ciò non è vero perché mentre la retta privata rappresenta un prezzo economico del servizio, quella statale costituisce un prezzo politico; il costo del servizio scola-

stico presso un istituto o una università statale è in piccola parte coperto dal contributo di frequenza (cosiddetta tassa scolastica a prezzo pubblico speciale) e, in più ampia e preponderante parte, dal sistema tributario globale (prezzo pubblico generale).

A nostro avviso basta questa elementare notazione per evidenziare la disparità di trattamento fra cittadini che affrontano spese riguardanti un servizio irrinunciabile, come quello relativo all'istruzione dei figli.

L'ingiustizia è ancora più stridente se la frequenza della scuola privata non è frutto di una scelta preferenziale, ma è imposta dalla necessità, avendo lo Stato ommesso di apprestare il relativo servizio.

In tale caso appare evidente il contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, dal momento che alcuni contribuenti sopportano ingiustamente un onere maggiore rispetto ad altri.

Onorevoli colleghi, solo con l'entrata in vigore della norma proposta si garantisce il precetto costituzionale:

« Agli alunni delle scuole non statali deve essere assicurato un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *f*) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

« *f*) le spese per la frequenza di corsi, legalmente riconosciuti, di istruzione materna, elementare, secondaria ed universitaria ».